



Signor Presidente,

mi permetto di sottoporre alla cortese attenzione Sua e della Commissione che Ella presiede alcune proposte normative tese a favorire una maggiore competitività sia delle piccole e medie imprese (PMI) italiane, sia degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).

PREMESSO

- che Assoimpresse è un'associazione di categoria che, tra le molteplici attività, ha la funzione di rappresentare le istanze delle PMI verso le istituzioni pubbliche, *in primis* il Governo e il Parlamento;
- che Assoimpresse ha scelto di promuovere una nuova cultura della finanza d'impresa a sostegno dell'economia reale e dell'occupazione e, per questo, organizza eventi con università, PMI, ordini professionali, investitori professionali ed operatori del settore;

VISTO

- che in seguito al Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, c.d. "Decreto Sviluppo 2012", le PMI italiane non quotate possono utilizzare soluzioni di approvvigionamento finanziario come le cambiali finanziarie, i minibond ed altri titoli similari, che sono complementari (non alternativi) al credito bancario, sempre più sottoposto ai parametri di Basilea 3;
- che i piani individuali di risparmio (PIR), istituiti con la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, c.d. "Legge di Stabilità 2017", sono un valido strumento per il finanziamento delle PMI che soffrono della scarsità di risorse finanziarie adatte per i progetti di sviluppo;

CONSIDERATO

che sia con un più largo impiego – anche combinato – di minibond e di PIR, sia con una più estesa copertura temporale delle garanzie del Fondo Centrale di Garanzia (nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica), molte PMI e IRCCS potranno sviluppare iniziative finalizzate ad incrementare ricavi, dimensione, occupazione, progetti di ricerca e brevetti;

Tutto quanto Premesso, Visto e Considerato,

Assoimpresse sottopone alla S.V. le seguenti proposte, che in allegato troverà dettagliate:


- 1) estendere la copertura del Fondo Centrale di Garanzia ai minibond e ai portafogli di minibond di durata superiore ai 12 mesi (oggi solo per durate dai 36 ai 120 mesi);
- 2) consentire le emissioni di minibond anche agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);
- 3) elevare la soglia annuale massima sottoscrivibile di PIR da 30.000 a 100.000 euro;

Con l'auspicio di avviare una proficua collaborazione per contribuire fattivamente al benessere dell'economia nazionale e all'incremento dell'occupazione, voglia gradire i sensi della mia più viva cordialità.

Roma, 4 maggio 2017

Responsabile Divisione
Corporate Finance & Minibond

Dott. Angelo Paletta

 **ASSOIMPRESSE**
Associazione Industriali
Piccole e Medie Imprese Nazionali

Onorevole Signore

On. Prof. Francesco Boccia

Presidente

V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione

Camera dei Deputati

Piazza di Monte Citorio

00186 Roma



ASSOIMPRESSE



Associazione Industriali Piccole e Medie Imprese Nazionali

Roma, 4 maggio 2017

Onorevole Signore
On. Prof. Francesco Boccia
Presidente
V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione
Camera dei Deputati
Piazza di Monte Citorio
00186 Roma

Oggetto: Proposta normativa per l'emissione di cambiali finanziarie, minibond e titoli simili da parte degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) per finanziare attività e progetti.

Con la presente si sottopone alla cortese attenzione della Commissione parlamentare da Lei presieduta la seguente proposta normativa:

RIFERIMENTO NORMATIVO VIGENTE:

- a) Articolo 10 *Finanziamenti* Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n.288, *Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della Legge 16 gennaio 2003, n. 3.*

PROPOSTA DI INTEGRAZIONE NORMATIVA:

Aggiungere il comma 5 nell'articolo 10 D.Lgs. n. 288/2003: «Le Fondazioni IRCCS e gli Istituti non trasformati, per finanziare le proprie attività, possono emettere cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli simili destinati ad essere quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione».

RELAZIONE SINTETICA IN MERITO ALLA PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO:

Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) sono persone giuridiche che hanno un'autonomia patrimoniale perfetta. Per questi Istituti è strutturale la necessità di finanziare la propria attività, i progetti di ricerca, depositare e valorizzare brevetti. A tal fine sarebbe utile e non gravoso per le finanze pubbliche consentire agli IRCCS di adottare soluzioni di approvvigionamento finanziario complementari – come le cambiali finanziarie, i minibond e titoli simili – rispetto a quelle già esistenti al fine di: 1) elevare la competitività; 2) diversificare le fonti di finanziamento; 3) accrescere la propria visibilità e credibilità internazionale; 4) aumentare la stabilità economico-finanziaria divenendo attrattivi anche per investitori internazionali e partner scientifici ed industriali. All'estero, infatti, diverse istituzioni operanti nel settore della cura e della ricerca scientifica già si finanziano sui mercati finanziari attraverso l'emissione di strumenti di debito.

Con l'auspicio che tale proposta trovi accoglimento presso la Commissione da Lei presieduta, voglia gradire i miei più cordiali saluti.

Responsabile Divisione
Corporate Finance & Minibond

Dott. Angelo Paletta

ASSOIMPRESSE – Associazione Industriali Piccole e Medie Imprese Nazionali

Sede di Roma: Via in Arcione 71, 00187 Roma - Tel.+39 06 9021 6795

Sedi di Milano: Via Ponchelli 4, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Via Gran Sasso 11, 20131 Milano

www.assoimprese.it



Roma, 4 maggio 2017

Onorevole Signore
On. Prof. Francesco Boccia
Presidente
V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione
Camera dei Deputati
Piazza di Monte Citorio
00186 Roma

Oggetto: Proposta normativa per l'aumento del limite di sottoscrizione dei piani individuali di risparmio (PIR) da 30.000 euro a 100.000 euro annuali e da 150.000 euro a 500.000 euro complessivi.

Con la presente si sottopone alla cortese attenzione della Commissione parlamentare da Lei presieduta la seguente proposta normativa:

RIFERIMENTO NORMATIVO DA EMENDARE:

Articolo 1, comma 101, LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232, *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019* (G.U.R.I. n. 297 del 21 dicembre 2016).

TESTO NORMATIVO VIGENTE:

comma 101: «Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro, agli investimenti qualificati indicati al comma 90 del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti. Il rappresentante fiscale adempie negli stessi termini e con le stesse modalità previsti per i suindicati soggetti residenti. Il conferimento di valori nel piano di risparmio si considera cessione a titolo oneroso e l'intermediario applica l'imposta secondo le disposizioni del citato articolo 6 del Decreto Legislativo n. 461 del 1997».

PROPOSTA DI EMENDAMENTO NORMATIVO:

sostituire i seguenti importi: «30.000 euro» con «100.000 euro» e «150.000 euro» con «500.000 euro».

RELAZIONE SINTETICA IN MERITO ALLA PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO:

Il sistema economico italiano sta iniziando a registrare i primi positivi effetti della normativa sui piani individuali di risparmio (PIR) che ha avuto la capacità di unire l'interesse dei risparmiatori retail con quello delle Piccole e Medie Imprese (PMI) italiane che necessitano di risorse finanziarie per sviluppare i propri progetti imprenditoriali di durata pluriennale.

Con l'auspicio che tale proposta trovi accoglimento presso la Commissione da Lei presieduta, voglia gradire i miei più cordiali saluti.

Responsabile Divisione
Corporate Finance & Minibond
Dott. Angelo Paletta



ASSOIMPRESSE



Associazione Industriali Piccole e Medie Imprese Nazionali

Roma, 4 maggio 2017

Onorevole Signore

On. Prof. Francesco Boccia

Presidente

V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione

Camera dei Deputati

Piazza di Monte Citorio

00186 Roma

Oggetto: Proposta normativa per l'estensione delle garanzie dei minibond da parte del Fondo Centrale di Garanzia anche ai prestiti obbligazionari inferiori ai 36 mesi (ad oggi solo da 36 a 120 mesi).

Con la presente si sottopone alla cortese attenzione della Commissione parlamentare da Lei presieduta la seguente proposta normativa:

RIFERIMENTO NORMATIVO DA EMENDARE:

Articolo 20-bis *Operazioni di finanziamento strutturate*, comma 6-bis, Decreto-Legge 23 dicembre 2013, n. 145, *Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas (...), per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015* (G.U.R.I. n. 300 del 23 dicembre 2013), entrato in vigore il 24 dicembre 2013; convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9 (G.U.R.I. 21 febbraio 2014, n. 43).

DISPOSITIVO REGOLAMENTARE COLLEGATO:

Articolo 3 *Soggetti richiedenti e operazioni ammissibili*, comma 2 lettera d), Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 5 giugno 2014, *Attuazione dell'art. 12, comma 6-bis, del Decreto-Legge 23 dicembre 2013, n. 145, relativo all'estensione degli interventi del Fondo di garanzia per le PMI alle operazioni di sottoscrizione di obbligazioni o titoli simili emessi da piccole e medie imprese* (G.U.R.I. n. 172 del 26 luglio 2014).

TESTO NORMATIVO VIGENTE:

comma 6-bis: «In aggiunta a quanto già previsto dalla legislazione vigente, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa in favore delle società di gestione del risparmio che, in nome e per conto dei fondi comuni di investimento da esse gestiti, sottoscrivano obbligazioni o titoli simili di cui all'articolo 32 del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, emessi da piccole e medie imprese. Tale garanzia può essere concessa a fronte sia di singole operazioni di sottoscrizione di obbligazioni e titoli simili sia di portafogli di operazioni. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definiti, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, i requisiti e le caratteristiche delle operazioni ammissibili, le modalità di concessione della garanzia, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente articolo».

PROPOSTA DI EMENDAMENTO NORMATIVO:

«Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, possono essere garantite dal Fondo Centrale di Garanzia sia le singole operazioni di sottoscrizione di obbligazioni e titoli simili sia i portafogli di operazioni di durata superiore ai dodici mesi emesse da società di capitali, da cooperative, mutue assicuratrici diverse dalle banche

ASSOIMPRESSE – *Associazione Industriali Piccole e Medie Imprese Nazionali*

Sede di Roma: Via in Arcione 71, 00187 Roma - Tel.+39 06 9021 6795

Sedi di Milano: Via Ponchelli 4, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Via Gran Sasso 11, 20131 Milano

www.assoimprese.it



ASSOIMPRESSE



Associazione Industriali Piccole e Medie Imprese Nazionali

e dalle micro-imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, se tali obbligazioni sono quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione».

RELAZIONE SINTETICA IN MERITO ALLA PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO:

Il provvedimento è destinato alle piccole, medie e grandi imprese, siano esse società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici. Sono escluse le banche e le micro-imprese, così come già stabilisce la normativa vigente. Secondo le stime della Cerved Group sono decine di migliaia le PMI che potrebbero finanziarsi sui mercati finanziari con i minibond, che sono strumenti complementari – non alternativi – al credito bancario. Ad oggi sono oltre 240 le emissioni di minibond sull'ExtraMOT-PRO di Borsa Italiana per un outstanding complessivo di 9 miliardi di euro di fondi privati. È noto che gli investitori in minibond valutano principalmente il business plan e la solidità aziendale rispetto alle garanzie. Tuttavia, gli investitori qualificati (anche detti “professionali”) sarebbero più propensi a finanziare soprattutto le piccole imprese non quotate con bassi requisiti dimensionali emittenti per la prima volta obbligazioni qualora la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia fosse estesa anche ai prestiti con durata inferiore ai 36 mesi. Il Fondo Centrale di Garanzia, infatti, dietro il pagamento di una commissione, oggi garantisce i minibond e i portafogli di minibond solo con durate da 36 mesi a 120 mesi. La durata di 36 mesi, infatti, è troppo lunga per il primo prestito obbligazionario, spesso non garantito, emesso da una piccola impresa non quotata, che non è tenuta per legge agli obblighi di trasparenza dovuti dalle società quotate. La garanzia pubblica – nel rispetto dei limiti normativi e regolamentari sugli aiuti di Stato – sarebbe un ulteriore fondamentale stimolo per favorire una cultura della finanza d'impresa associata a nuovi investimenti nell'economia reale che generano un effetto incrementale nell'occupazione senza che ciò incida sulle casse dello Stato e delle Regioni. Quanto affermato è convalidato dalla matematica finanziaria, che consente di calcolare il rischio di un titolo obbligazionario tramite gli strumenti della duration di primo e secondo ordine e della convexity: un prestito obbligazionario emesso da una piccola impresa di durata superiore ai 12 e inferiore ai 36 mesi potrebbe trovare numerosi sottoscrittori in condizioni di maggiori garanzie, senza che ciò possa troppo gravare sulla struttura patrimoniale dell'impresa e sulla capacità di generare ricavi e di restituire il capitale ottenuto a prestito.

Con l'auspicio che tale proposta trovi accoglimento presso la Commissione da Lei presieduta, voglia gradire i miei più cordiali saluti.

Responsabile Divisione
Corporate Finance & Minibond
Dott. Angelo Paletta